REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 1S " Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi"

IL DIRIGENTE

ME0939

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.02.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28.06.2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito nella legge n. 27 del 23.03.2012;
VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 3/2016 con il quale si dispone che la parola "concessione" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola "autorizzazione";
TENUTO CONTO degli effetti giuridici del soprarichiamato art. 49 della L.R. 3/2016;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 emanato in attuazione di quanto disposto dal precitato articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26.03.2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti, così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20.10.2016, n. 3524 del 07.12.2016, n. 2292 del 10.10.2017, n. 2284 del 10.12.2018, n. 1436 del 04.06.2025, n. 2199 del 06.08.2025 e n. 2674 del 07.10.2025;
VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019;
VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.;
VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 *"Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";*
VISTO il Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
VISTO il D.A. n. 93/1S del 06.02.2024;
VISTO il D.A. n. 888/1.S del 09.05.2024;
VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante *"Legge di stabilità regionale 2026-2028";*
VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028;*

VISTO in particolare il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1436 del 04.06.2025, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 20.06.2025 e la successiva Circolare n. 3 del 10.07.2025 (G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2025), con i quali sono state disciplinate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali attestanti l'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale;

VISTI la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14.02.2025 e il Decreto del Presidente della Regione n. 722 del 17.02.2025 con i quali è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;

VISTO il D.D.G. n. 1256 del 27.04.2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive ha avocato le competenze del Servizio S.1 Commercio, ZES ed atri interventi agevolativi, delegando, contestualmente alla Dott.ssa Anna Concetta Gullotto le competenze relative alla disciplina dei Carburanti;

VISTI il D.D. n. 1790 del 11.08.2014 ed il D.R.S. n. 2714 del 24.09.2026, in forza dei quali la Soc. Euroil s.r.l. con sede in Ravanusa (AG) Viale Aldo Moro sn C.F. 02805660848, risulta titolare della concessione, divenuta per effetto del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016, autorizzazione, relativa un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Pace del Mela (ME) Fraz. Giammoro S.S. 113 Km. 34+686;

VISTA l'istanza pervenuta – per il tramite del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) – a mezzo pec - in data 19.10.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 19.10.2026 e 20.10.2026 ai nn. 40176 e 40197, corredata da una parte della documentazione tecnica e successivamente integrata in data 22.10.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 22.10.2026 al n. 40846 con la quale la Soc. Euroil s.r.l. chiede l'autorizzazione a potenziare l'impianto di distribuzione carburanti mediante:
- Interramento di n. 1 serbatoio compartato da mc. 50,00 di cui mc. 25,00 per benzina super senza piombo e mc. 25,00 per gasolio;
- Interramento di n. 1 serbatoio per AdBlue per mc. 5,00;
- Installazione di n. 1 distributore del tipo multiprodotto a doppia erogazione a n. 6 pistole (n. 2 per benzina super senza piombo, n. 2 per gasolio e n. 2 per AdBlue);
- Installazione carico centralizzato per serbatoi carburante;
- Modifiche agli organi di convogliamento ed intercettazione;

VISTI in merito alla richiesta, i pareri favorevoli, espressi dall'Agenzia delle Dogane di Messina e dal Comando Prov.le VV.F. di Messina, rispettivamente con nota prot. n. 34131 del 05.10.2026 e con nota prot. n. 25095 del 01.10.2026 pervenuti in data 22.10.2026;

VISTA la dichiarazione contenuta nel modulo di istanza trasmessa in data 19.10.2026, con la quale il Sig. Davide Di Benedetto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l. dichiara "*che lo stato dei luoghi ove insiste l'impianto di distribuzione carburanti risulta immutato rispetto ad un nulla osta di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 rilasciato precedentemente dall'ente competente sull'arteria viaria";* e ne allega copia;

VISTA la nota del 13.10.2005 prot. n. 13779-17451-1302UTC con la quale il Comune di Pace del Mela (ME) – Area Tecnica e Tecnica Manutentiva esprime nulla-osta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 97 del 05.08.1982;

VISTA la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia contenuta nel modulo dell'istanza trasmessa in data 19.10.2026, quale titolo edilizio, assunta al protocollo del SUAP del Comune di Pace del Mela con n. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0051711 del 16.10.2026;

VERIFICATA la dichiarazione di compatibilità effettuata sul portale MISE, prot. n. 65895 del 30.07.2018 di cui all'art. 1 – comma 102 della L. n. 124 del 04.08.2017 "legge annuale per il mercato e la concorrenza";

VISTA la dichiarazione contenuta nel modulo di istanza trasmessa in data 19.10.2026, con la quale il Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione amministratore della Soc. Euroil s.r.l. dichiara che l'imposta di bollo con identificativo n. 01251042047536 è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo della domanda e che l'imposta di bollo con identificativo n. 01251042047569 sarà assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo dell'autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pervenute in data 15.07.2026, nelle quali i Sigg. Di Benedetto Davide e Colasberna Fabrizio, nella qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere della Soc. Euroil s.r.l. dichiarano che:
- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- di essere a conoscenza che nei confronti della suddetta Società non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f) del D. LGS n. 59/2010;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare pervenuta in data 19.10.2026, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale il Sig. Di Benedetto Davide, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che la suddetta Società non si trova in stato di liquidazione, o di fallimento o di amministrazione controllata e non ha presentato domanda di concordato ai sensi del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267;

VISTA, inoltre, la richiesta effettuata in data 16.07.2026 prot. n. 77091 per la Soc. Euroil s.r.l. con il sistema informatico BDNA ai fini della verifica antimafia;

VISTA la visura camerale n. T 678656144 del 20.10.2026 nella quale in capo alla Soc. Euroil s.r.l. non risultano presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuata in data 14.10.2026 di € 300,00;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta a mezzo PEC in data 22.10.2026, assunta al protocollo dipartimentale in data 22.10.2026 al n. 40810, resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Euroil s.r.l., Sig. Di Benedetto Davide, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, datata 13.10.2026, nella quale dichiara di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tale dichiarazione è allegata;

CONSIDERATO che la Società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Sig.ra Maria Paola Caldareri;

DECRETA

Art. 1) La Soc. Euroil s.r.l. con sede in Ravanusa (AG) Viale Aldo Moro sn C.F. 02805660848, è autorizzata a potenziare l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Pace del Mela (ME) Fraz. Giammoro S.S. 113 Km. 34+686;consistente nell'interramento di n. 1 serbatoio compartato da mc. 50,00 di cui mc. 25,00 per benzina super senza piombo e mc. 25,00 per gasolio; interramento di n. 1 serbatoio per AdBlue per mc. 5,00; installazione di n. 1 distributore del tipo multiprodotto a doppia erogazione a n. 6 pistole (n. 2 per benzina super senza piombo, n. 2 per gasolio e n. 2 per AdBlue); in modo tale che, a modifiche effettuate, l'impianto risulti così costituito:

a) n. 2 distributori a doppia erogazione per benzina super senza piombo/benzina super senza piombo collegati a n. 4 serbatoi di cui n. 1 da mc. 10,00, n. 1 da mc 7,50, n. 1 da mc. 3,00 e n. 1 compartato da mc. 50,00 al comparto di cui n. 1 da mc. 25,00 per benzina super senza piombo per compl. mc. 45,50

b) n. 1 distributore a doppia erogazione per gasolio collegato a n. 3 serbatoi di cui n. 2 da mc. 10,00 cad. e n. 1 da mc. 50,00 compartato di cui alla lett. a) di cui n. 1 da mc. 25,00 per gasolio per compl. mc. 45,00

c) n. distributore multidispencer a doppia erogazione a 6 pistole erogatrici (n. 2 per benzina super senza piombo, n 2 per gasolio e n. 2 per AdBlue) collegato per la benzina super senza piombo ai serbatoi di cui alla lett.a) per il gasolio ai serbatoi di cui alla lett.b) e per l'AdBlue a n. 1 serbatoio da mc. 5,00

Tot. mc. 90,50

d) n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 3,00;

e) n. 1 apparecchiatura self-service per l'erogazione self-service dei prodotti esitati;

Art. 2) L'autorizzazione è sottoposta a clausola risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 159 del 6.9.2011, così come modificato dal D.Lgs 153 del 13.10.2014, pertanto, nel caso di accertamento positivo delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 l'Amministrazione procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 3) Le modifiche all'impianto dovranno essere realizzate in conformità al progetto tecnico vistato dagli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento e dovrà essere ultimato, ai sensi degli articoli 74 e 75 del D.A. n 1947/8 del 29/06/2016, **entro 24 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente autorizzazione.** Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it, la comunicazione di **"fine lavori"**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione Regionale della comunicazione di "**fine lavori**", comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di **trenta giorni**. Trascorso il periodo di sospensione di cui al precedente comma senza che la Società abbia fatto pervenire la suddetta comunicazione, l'Autorizzazione, sarà **revocata**.

Art. 4) La Società titolare della presente autorizzazione non potrà iniziare la gestione dell'impianto prima che lo stesso venga **collaudato** da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov. le dei VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.

Art. 5) Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.A. 1947/8 del 29/06/2016 così come modificato dal D.A. n. 1436 del 04.06.2025, l'impianto è soggetto, inoltre, al collaudo con periodicità quindicennale secondo le modalità operative di cui alla Circolare n. 3 del 10.07.2025 pubblicata sulla GURS n. 33 del 25.07.230215;

Art. 6) La presente autorizzazione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo del titolare dell'autorizzazione. L'Assessorato concedente, nonché le Amministrazioni locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che, dall'esercizio dell'impianto, possono comunque derivare a terzi.

Art. 7) È fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. In esito alla suddetta comunicazione, l'Amministrazione procederà all'avvio del procedimento di revoca della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità dell'Ente inadempiente.

Art. 8) La Società subentrante nelle autorizzazioni ne acquisisce i diritti e gli obblighi e pertanto è tenuta a trasmettere all'Assessorato delle Attività Produttive le ricevute di versamento relative alle tasse di concessione/autorizzazione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D. L.vo 22/06/1991, n. 230, e L.R. 17/2004 di € 150,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, così come disposto dalla Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 – Legge di stabilità regionale 2023-2025", accessibile al link https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/, con causale "Capitolo 7976 – capo 13 – Tariffa 0607". Il mancato pagamento della suddetta tassa rende nulla l' autorizzazione pertanto si configura l'esercizio abusivo di attività di distribuzione dei carburanti punito, dall'art. 21 del R.D.L. 1741/1933, con la sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 oltre al pagamento raddoppiato della tassa evasa.

Art. 9) In caso di cessata attività o revoca della presente autorizzazione, la Società titolare della presente autorizzazione è tenuta, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - D.M. 12 febbraio 2015, n. 31).

Art. 10) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 11) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.

DARIO CARTABELLOTTA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
11.11.2026 13:09:02 GMT+01:00

Palermo, lì 11/11/2026

Il Dirig
Dario